


#### Regione Calabria

# RPACAL





#### DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Catanzaro, 17 gennaio 2017

Ai Servizi Tematici Acque dei Dipartimenti Provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria

Ai Servizi Laboratoristici Chimici dei Dipartimenti Provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria

Amm: Arpacal SEDE CENTRALE

Aoo: Arpacal

Protocollo nr.1964 del 17/01/2017 (INTERNO)



Alla Direzione Generale

All' Ufficio Comunicazione

pc

Al Commissario Straordinario Avv. Maria Francesca Gatto

Oggetto: Decreto Ministero della Salute 14 novembre 2016-Modifiche all'allegato 1 del Decreto legislativo 31del 2001 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano

Si trasmette, in allegato, copia del Decreto del Ministero della Salute 14 novembre 2016 per opportuna conoscenza relativamente all'aggiornamento dei parametri chimici dell'allegato 1 al Decreto Legislativo 31\2001.

La pubblicazione della presente nota risponde al combinato disposto degli artt. 12, 23, 43 comma 3 del Decreto lgs. 33\2013.

In osservanza alla nota n. 1710 del 16 gennaio c.a. si chiede a codesta Direzione Generale "il visto alla pubblicazione" della presente nota per la pubblicazione nell'apposito spazio web dedicato a questo Servizio.


Il Funzionario

Dott. Vin



### Regione Calabria

# **ARPACAL**





# **DIREZIONE GENERALE**SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

# MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 novembre 2016

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano». (17A00347)

(GU n.12 del 16-1-2017)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano» e particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50  $\mu$ g/l per il Cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50  $\mu$ g/l per il Cromo totale e di 5  $\mu$ g/l per il Cromo+6, valore al di sopra del quale occorre caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 14 giugno 2016, con il quale detto organismo, in accordo con le valutazioni dell'Istituto superiore di sanita' e con gli orientamenti espressi nei propri precedenti pareri e fermo restando il valore di parametro stabilito nell'Allegato I del piu' volte citato decreto legislativo n. 31 del 2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che:

possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito;

tale valore potrebbe essere considerato opportuno in circostanze territoriali e fattispecie piu' a rischio, come possibile misura di prevenzione rispetto all'esposizione sito-specifica e per fasce sensibili di popolazione;

Esperita, con nota prot. n. DGPREV/26308/P del 14 settembre 2016, la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Vista la nota prot. n. 9011 del 20 settembre 2016 con cui e' stato richiesto il concerto al Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare;

Visto l'articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124; Decreta:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, all'Allegato I «Parametri e valori di parametro», Parte B, alla tabella «Parametri chimici» sono apportate le seguenti

modifiche:

a) e', infine, aggiunta la seguente riga:

======================================	Valore di   parametro	Unita' di
Cromo esavalente	10	μg/l   Nota 12

b) e', infine, aggiunta la seguente nota:

+	++
	La ricerca del
1	parametro deve essere
1	effettuata quando il
	valore del parametro
1	Cromo supera il
Nota 1	2   valore di 10 µg/l.
+	+

#### Art. 2

- 1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2016

Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti